




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



NOTA DI LETTURA

DDL 961

**Bilancio di previsione della Regione Siciliana
per il triennio 2021 - 2023**

Documento n. 6 - 2021

XVII Legislatura - 22 febbraio 2021



L'Ufficio redige Documenti su tutti i disegni di legge assegnati per l'esame alla Commissione Bilancio e su quelli ad essa trasmessi dalle Commissioni di merito per il parere sulla copertura finanziaria, sui documenti di finanza pubblica trasmessi all'Assemblea e sulle tematiche aventi rilievo finanziario, oggetto di discussione o di indagini conoscitive da parte degli organi dell'Assemblea.

Servizio Studi

Ufficio del bilancio, fondi comunitari ed extraregionali

Servizio delle Commissioni

Ufficio della Commissione legislativa Bilancio

I documenti possono essere richiesti alla segreteria del Servizio:
tel. 091 705 4884- fax 091 705 4371 - mail serviziostudi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea regionale siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea regionale siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

CONTENUTO TIPICO DEL BILANCIO DI PREVISIONE	4
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.....	4
RAPPORTO TRA RENDICONTO E BILANCIO DI PREVISIONE.....	5
ACCORDO STATO-REGIONE DEL 14 GENNAIO 2021 E RIFLESSI SULLE VOCI DI SPESA DEL BILANCIO	6
PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO	8
ENTRATE DEL BILANCIO	9
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	10

CONTENUTO TIPICO DEL BILANCIO DI PREVISIONE

Le previsioni contenute nel bilancio a legislazione vigente **costituiscono la proiezione contabile del quadro normativo vigente**, rispetto al quale la manovra finanziaria contenuta nella legge di stabilità rappresenta, invece, l'insieme delle correzioni da operare per ricondurre gli andamenti tendenziali a quelli fissati dai documenti programmatici ed, in primis, dal DEFR e della relativa Nota di aggiornamento.

Conseguentemente, il bilancio è composto principalmente da tabelle riepilogative delle entrate e delle spese che ne costituiscono l'essenza, mentre la legge di stabilità è un atto normativo ad ampio spettro avente contenuti dispositivi di modifica alla legislazione regionale concernente i vari settori di intervento.

Il bilancio della Regione è adottato con legge regionale. La sua struttura era definita dall'articolo 1 della legge regionale n. 47 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni; oggi su tale normativa si è innestata quella prevista dall'allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Ciò ha comportato rilevanti novità, prima fra tutte quella relativa al **carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale**.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La presente nota di lettura ha ad oggetto il disegno di legge n. 961 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021-2023", trasmesso per l'esame all'Assemblea regionale siciliana in data 11 febbraio 2021.

Si ricorda che, in atto, il bilancio regionale è gestito secondo il regime dell'esercizio provvisorio che è stato autorizzato con legge regionale 20 gennaio 2021, n. 1, sino al 28 febbraio 2021.

Si ricorda, altresì, che L'Accordo tra la Regione siciliana e lo Stato stipulato il 14 gennaio 2021 prevede al punto 4 che "la Regione si impegna a non autorizzare con propria legge l'esercizio provvisorio oltre il 28 febbraio 2021". Si fa presente in ultimo che il disegno di legge di autorizzazione dell'esercizio provvisorio, così come gli altri disegni di legge relativi al ciclo del bilancio, è di norma riservato ad iniziativa del Governo della Regione.

ARTICOLO 1

L'articolo 1 riduce, per l'esercizio finanziario 2022, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 9 del 2020 dell'importo di euro **503.633.420,63** con conseguente azzeramento del capitolo (articolo 23, tabella A, capitolo 215704). Si tratta del capitolo relativo al "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti". Lo stanziamento del predetto capitolo per l'intero triennio 2021-2023 sarebbe pertanto pari a 0 euro.

Secondo la relazione, tale riduzione è disposta al fine di consentire la copertura delle spese per il medesimo esercizio del bilancio di previsione, anche in relazione alle minori entrate previste per lo stesso anno.

Al riguardo si osserva che il bilancio di previsione, nella configurazione risultante dal decreto legislativo n. 118 del 2011, costituisce uno **strumento “a legislazione vigente”**, contenente la proiezione contabile del quadro normativo vigente. Si tratta, in sostanza, di un documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nel DEFR.

Non dovrebbero trovare accesso, quindi, nella legge di bilancio, norme di carattere sostanziale che risultino correttive della legislazione vigente ovvero rifinanziamenti, rimodulazioni o comunque interventi **modificativi di autorizzazioni legislative di spesa**, norme che, secondo la legislazione vigente, sono consentite, invece, nell'ambito della legge di stabilità.

Si ricorda che analoghe osservazioni erano state formulate nei documenti di commento al Bilancio di previsione della Regione per il triennio 2020–2022, nel quale è contenuta materia di tenore analogo a quella di cui al disegno di legge in esame (con specifico riferimento alle riduzioni, ivi operate, di autorizzazioni di spesa precedenti), non impugnata dal Governo nazionale.

A tal proposito si chiede al Governo di chiarire la ragione per la quale la disposizione di cui all'articolo 1 in commento sia contenuta all'interno del disegno di bilancio e non, come più correttamente dovrebbe accadere, nel disegno di legge di stabilità.

RAPPORTO TRA RENDICONTO E BILANCIO DI PREVISIONE

Con riguardo al disegno di legge n. 961 in esame, occorre preliminarmente considerare che, alla data del presente documento, non sono ancora noti i saldi derivanti dal rendiconto al 31 dicembre 2019 e che lo stesso non è stato ancora parificato dalla Corte dei Conti.

Diversi sono i fattori che, anche sotto il profilo temporale, nel corrente esercizio hanno concorso alla peculiarità della vicenda concernente l'approvazione dei documenti finanziari della Regione in un periodo profondamente segnato dalla emergenza pandemica con refluenze anche sulla funzionalità delle amministrazioni pubbliche. Tali circostanze sono state prese in considerazione dal legislatore nazionale che con specifico riferimento alle attività della giurisdizione contabile è intervenuto con modifiche alla normativa vigente in materia di parificazione del rendiconto, come più avanti descritto.

Si fa presente a tal proposito che:

- la Giunta regionale ha approvato una prima stesura del rendiconto di esercizio 2019 in data 13 agosto 2020 piuttosto che il 30 giugno;
- il giudizio di parifica del rendiconto 2019 ha subito un ripetuto slittamento della data di svolgimento inizialmente fissata per il 18 novembre 2020, e poi differita con provvedimenti successivi, prima al 29 gennaio 2021 e in ultimo al giorno 27 febbraio 2021;

– nel già citato Accordo del 14 gennaio 2020 la Regione si impegna a non autorizzare l'esercizio provvisorio oltre il 28 febbraio 2021;

– l'articolo 50 del decreto legislativo 118/2011 è stato modificato ad opera della legge di bilancio dello Stato per il triennio 2021–2023 (articolo 1, comma 787, legge 178/2020) approvata il 30 dicembre del 2020, con la quale è stata consentita alle Regioni l'approvazione della legge di assestamento di bilancio *“nelle more della parificazione del rendiconto dell'anno precedente”*.

In particolare si tratta del comma 3 bis dell'articolo 50 che appresso si riporta: *“3-bis. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio precedente da parte della Corte dei conti, i consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano approvano la legge di assestamento del bilancio anche sulla base delle risultanze del rendiconto approvato dalla giunta, fermo restando l'obbligo di apportare le eventuali variazioni di bilancio che si dovessero rendere necessarie a seguito dell'approvazione definitiva del rendiconto dopo la decisione di parificazione. In ogni caso, l'eventuale avanzo di amministrazione libero e quello destinato agli investimenti possono essere applicati al bilancio di previsione solo a seguito dell'approvazione con legge del rendiconto che ne certifica la sussistenza.”*

In particolare si fa presente che con delibera n. 39 del 26 gennaio 2021 la Giunta regionale ha provveduto a ritirare il Rendiconto 2019, già approvato con delibera n. 356 del 13 agosto 2020, a seguito dei rilievi effettuati dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti nel corso del procedimento di parifica, con particolare riferimento ai residui attivi mantenuti al 31 dicembre 2019 nel rendiconto in esame (per un totale di poste dichiarate irregolari pari ad euro **319.492.323,84**, per mancato rispetto dei principi previsti per la contabilizzazione degli accertamenti dei fondi cosiddetti a rendicontazione). Si tratta, in misura prevalente, di fondi extra regionali relativi al dipartimento regionale della formazione professionale e, in minor misura, al dipartimento regionale delle infrastrutture

Per effetto di quanto sopra, il bilancio di previsione 2021–2023 sconta sia la mancanza di un rendiconto 2019 approvato dalla Giunta, sia la mancanza della formale parifica ed approvazione del rendiconto al 31 dicembre 2019, con il conseguente mancato assestamento dei saldi 2019 e 2020. **Si chiede al Governo di chiarire se i saldi esposti nel bilancio di previsione tengano conto delle osservazioni formulate dalla Corte dei Conti, che hanno indotto il Governo a ritirare il documento e a rielaborare il conto consuntivo** (come meglio specificato in appresso nella sezione relativa al risultato di amministrazione).

Si chiede, altresì, al Governo di chiarire se l'utilizzo delle quote di avanzo presunto avvenga nel rispetto della normativa contabile vigente.

ACCORDO STATO–REGIONE DEL 14 GENNAIO 2021 E RIFLESSI SULLE VOCI DI SPESA DEL BILANCIO

Ulteriori elementi di riflessione in merito al bilancio di previsione 2021–2023 discendono dal già citato Accordo Stato Regione del 14 gennaio 2021, stipulato in esecuzione del Decreto legislativo 158 del 2019, come modificato con il Decreto legislativo 18 gennaio 2021, n. 8, in ordine a due fattori specifici:

1. Gli effetti sulle disponibilità finanziarie regionali determinati dal rinvio del ripianamento della quota di disavanzo regionale relativa all'esercizio 2021 che ammonta a 421 milioni di euro alla fine dell'originario periodo decennale (cioè 2030).
2. La riduzione strutturale della spesa che, per il triennio 2021–2023, è pari a un importo non inferiore a 40 milioni di euro per il 2021, 80 milioni di euro per il 2022 e 125 milioni di euro per il 2023. Si ricorda che tale riduzione strutturale può oscillare con il limite del 10%, purché nel triennio considerato si rispettino i saldi stabiliti dall'Accordo.

Il punto 2 dell'Accordo prevede che con specifico allegato alla legge di bilancio debba essere "determinata annualmente la misura puntuale dei singoli interventi per il triennio successivo"; tuttavia tra i documenti acclusi al bilancio di previsione depositato in Assemblea tale allegato non si rinviene.

Al fine di assicurare il rispetto di tale obiettivo (totale della riduzione di spesa per anno), cui è subordinato il mantenimento del regime di ripiano pluriennale del disavanzo, **si invita il Governo a depositare agli atti della Commissione un apposito prospetto** recante, per singola categoria, il valore del dato a consuntivo del 2018 e la corrispondente previsione di riduzione per ciascun anno del triennio 2021–2023, con correlata indicazione del provvedimento idoneo a realizzare il corrispondente effetto finanziario.

Impegni assunti dalla Regione di riduzione della spesa corrente in attuazione del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019

INTERVENTI PREVISTI NELL'ACCORDO	Riduzione strutturale della spesa corrente destinata al ripiano del disavanzo									
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Totale
a) misure di razionalizzazione delle partecipazioni societarie b) definitiva chiusura delle procedure di liquidazione coatta delle società partecipate e degli enti in via di dismissione c) riduzione dei vitalizi dei consiglieri regionali e riduzione trasferimenti all'ARS d) incremento del lavoro agile e riduzione del trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
e) riorganizzazione della struttura amministrativa della Regione f) riforma consorzi di bonifica e altri enti GAP e riforma forestali g) riduzione di spesa per locazioni passive i) misure in materia di aggregazioni e centralizzazione delle committenze di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 j) recepimento dei principi in materia di dirigenza pubblica	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
k) riduzione degli oneri finanziari, compresi quelli da contratti derivati l) semplificazioni amministrative, digitalizzazione e dematerializzazione degli atti m) riduzione trasferimenti a enti e società GAP anche mediante riduzione compensi organi amministrazione e controllo e dirigenza o) altre riduzioni della spesa corrente individuate dalla Regione	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
TOTALE RIDUZIONE DELLA SPESA CORRENTE	40	80	125	175	225	245	265	285	300	1.740

Al riguardo, si segnala che talune disposizioni del disegno di legge di stabilità, e segnatamente gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 16 e 17 introducono previsioni al fine di dare specifica attuazione ad alcuni aspetti del predetto Accordo. Nel suddetto disegno di legge sono inoltre contenute ulteriori norme di contenimento della spesa e di miglioramento delle entrate utili al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'Accordo.

Per un commento sul contenuto di tali previsioni si rinvia al documento n. 7 del 2020 del Servizio studi nel quale vengono prese in esame le disposizioni del disegno di legge n. 962 riguardante la legge stabilità per il triennio 2021-2023.

PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO

Il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2021, inserito nel triennio 2021-2023, evidenzia i seguenti totali generali delle entrate e delle spese, espressi in euro:

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			TOTALE GENERALE DELLE SPESE		
Denominazione	Previsione 2021		Denominazione	Previsione 2021	
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 11.794.960.334,15	Titolo 1	Spese correnti	€ 15.050.460.199,98
Titolo 2	Trasferimenti correnti	€ 3.467.714.310,66	Titolo 2	Spese in conto capitale	€ 1.982.315.110,54
Titolo 3	Entrate extratributarie	€ 339.434.431,15	Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	€ 1.095.639.945,98
Titolo 4	Entrate in conto capitale	€ 1.589.993.555,84	Titolo 4	Rimborso prestiti	€ 2.518.634.116,13
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	€ 930.000.000,00	Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	€ 390.105.000,00
Titolo 6	Accensione di prestiti	€ -		Totale Titoli	€ 21.037.154.372,63
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	€ 390.105.000,00			
	Totale Titoli	€ 18.512.207.631,80			
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	€ 78.862.538,02		Disavanzo di amministrazione	€ 100.000.000,00	
Fondo pluriennale vincolato per conto capitale	€ 260.592.845,21				
Utilizzo avanzo di amministrazione	€ 2.285.491.357,60				
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	€ 21.137.154.372,63		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	€ 21.137.154.372,63	

Appare interessante evidenziare l'andamento del totale della spesa in conto capitale nel periodo 2017-2021, come si evince dalla sottostante tabella, i cui valori sono espressi in euro.

Andamento del Titolo 2 della spesa (spese in conto capitale) nel periodo 2017-2021

2017	2018	2019	2020	2021*
4.221.714.991,78	3.138.890.377,11	3.165.550.011,03	3.878.898.765,26	1.982.315.110,54

Note e Fonti:

* Dato previsionale

Anno 2017: previsioni definitive da Bilancio di Previsione 2018-2020, Riepilogo generale delle spese per Titoli

Anno 2018: previsioni definitive da Bilancio di Previsione 2019-2021, Riepilogo generale delle spese per Titoli

Anno 2019: previsioni definitive da Bilancio di Previsione 2020-2022, Riepilogo generale delle spese per Titoli

Anno 2020: previsioni definitive da Bilancio di Previsione 2021-2023, Riepilogo generale delle spese per Titoli

Anno 2021: previsione da Bilancio di Previsione 2021-2023, Riepilogo generale delle spese per Titoli

Si ricorda che la Regione si è impegnata a riqualificare la propria spesa per investimenti, incrementando i relativi pagamenti, nel seguente modo:

a) dal 2021 al 2026 attraverso un aumento del 4% dei pagamenti complessivi per investimenti, come previsto dal comma 780 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017;

b) dal 2027 al 2029 mediante un aumento in misura non inferiore al 5% per ciascun anno rispetto a quello precedente, ai sensi dell'Accordo Stato-Regione.

ENTRATE DEL BILANCIO

Altro aspetto rilevante per comprendere la dinamica dei conti del bilancio di previsione, tenuto conto dell'effetto finanziario indotto dalla attuale pandemia da Covid-19, è quello relativo alla stima delle entrate, sia con riguardo al Titolo 1 che al Titolo 2, i cui valori, espressi in migliaia di euro, si riportano nella tabella che segue.

Si segnalano, in particolare, le previsioni del Titolo 1, Tipologia 101 (imposte, tasse e proventi assimilati) e Tipologia 103 (tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali).

TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

(migliaia di euro)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	2019	2020	2021	2022	2023	VARIAZIONE % 2021 su 2020
101	Imposte tasse e proventi assimilati	1.056.655	571.468	782.976	790.924	797.063	+37,01
102	Tributi destinati al finanziamento della sanità	1.713.154	1.544.329	1.516.692	1.516.692	1.516.693	
103	Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali	9.552.255	9.263.306	9.495.292	8.828.895	9.237.856	+2,5
TOTALI		12.322.064	11.379.103	11.794.960	11.136.511	11.551.612	

TITOLO 2: Trasferimenti correnti

(migliaia di euro)

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	2019	2020	2021	2022	2023	VARIAZIONE % 2021 su 2020
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	3.481.854	4.205.249	3.273.636	3.145.491	3.132.883	-22,15
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	3.800	6.050	6.050	5.550	5.550	0,00
103	Trasferimenti correnti da imprese	109.676	87.181	0,00	0,00	0,00	- 100
104	Trasferimenti correnti da istituzioni sociali private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal resto del mondo	185.962	324.596	188.028	25.669	0,00	-42,07
TOTALI		3.781.292	4.623.076	3.467.714	3.176.710	3.138.433	-24,99

Fonti:

Anno 2019: Bilancio di Previsione 2020-2022 Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli e Tipologie

Anni 2020 e 2021: Bilancio di Previsione 2021-2023 Riepilogo Generale delle Entrate per Titoli e Tipologie

Di seguito, a titolo meramente esemplificativo, si riportano due dei più significativi cespiti tributari appartenenti al Titolo 1, Tipologia 101, espressi in euro:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	2019	2020	2021	2022	2023
1218	TASSE AUTOMOBILISTICHE	335.046.765,62	261.101.850,24	340.000.000,00	347.000.000,00	353.000.000,00
1614	PRELIEVO ERARIALE DOVUTO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, SUGLI APPARECCHI E CONGEGNI DI GIOCO, DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, DEL DECRETO REGIO N. 773 DEL 1931.	354.541.084,20	172.524.716,53	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
TOTALI		689.589.868,82	433.628.586,77	640.002.021,00	647.002.022,00	653.002.023,00

Fonti:

Anni 2019 e 2020: dati da SIC "Riscosso"

Anni 2021-2023 Dati da Bilancio Finanziario Gestionale per l'Esercizio 2021 ed il Triennio 2021 - 2023

L'andamento delle entrate per l'esercizio finanziario 2021, come risulta dai prospetti sopra riportati, sembra non risentire dalla contrazione del PIL che secondo la stima preliminare elaborata dall'ISTAT (2 febbraio 2021) è pari nel 2020 all'8,9%.

Tuttavia, come chiarisce il dipartimento regionale delle finanze e del credito nella propria nota prot. n. 15254 del 27 ottobre 2020, le ripercussioni negative sul gettito "*saranno chiaramente percepibili sul bilancio 2022*". Tale fenomeno di annullamento dell'effetto pandemico sulle entrate tributarie del 2021, e segnatamente per i tributi compartecipati IRPEF ed IVA (rientranti nel Titolo 1, Tipologia 103), sarebbe dovuto sia allo sfasamento temporale dei parametri utilizzati nel calcolo delle spettanze ripartite con il metodo del maturato sia al meccanismo di attribuzione tramite acconti e conguagli, che risulta sfalsato di quasi un biennio.

Per quanto sopra, il citato dipartimento ritiene che "*per i predetti tributi compartecipati che costituiscono la parte più rilevante delle entrate tributarie del bilancio regionale si prevede di mantenere per l'esercizio 2021 gli stessi importi previsionali comunicati dal Ministero mentre gli stessi vengono portati in diminuzione nel biennio successivo in relazione all'andamento del Pil.*"

Per i restanti tributi diretti ed indiretti ripartiti col criterio del riscosso, le previsioni del dipartimento hanno tenuto anche conto "*degli andamenti di gettito delle entrate tributarie (Titolo 1), ascrivibili ai capitoli di pertinenza del Dipartimento Finanze e Credito (Amministrazione 4, Rubrica 3), registrati a livello regionale a tutto settembre 2020 posti a raffronto con quelli dell'analogo periodo del 2019, che evidenziano sulla competenza uno scostamento negativo pari complessivamente a -6,39%*".

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

L'allegato 8 reca il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione e gli allegati 15, 16 e 17 recano, rispettivamente, l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione presunto.

Nel bilancio di previsione finanziario, prima di tutte le entrate e le spese, è iscritto nella spesa l'importo del **disavanzo di amministrazione presunto** al 31 dicembre dell'esercizio precedente (anno 2020) cui il bilancio si riferisce. Tale prospetto, compilato secondo le modalità indicate nel paragrafo 9.7 dell'allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118 del 2011, **evidenzia le risultanze presuntive della gestione dell'esercizio precedente** e consente l'elaborazione di previsioni coerenti con tali risultati. Il risultato di amministrazione è accertato e verificato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente ed è consentito l'utilizzo di corrispondenti quote, secondo la disciplina di cui al paragrafo 9.2 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Per l'esercizio finanziario 2020, il valore del risultato di amministrazione nell'allegato 8 è determinato in euro **-6.569.618.130,25** (disavanzo presunto). Tale risultato appare in miglioramento rispetto al corrispondente valore del 2019 quantificato nella Nota integrativa al bilancio di previsione 2021 - 2023 in euro **-6.891.508.102,11**.

Sulla base delle indicazioni della Nota integrativa se, da un lato, il bilancio di previsione è stato predisposto **in assenza del giudizio di parificazione** del rendiconto per l'esercizio 2019, dall'altro le modalità di copertura del disavanzo, secondo le quote fissate dall'articolo 4 della legge regionale n. 30 del 2019, **tengono conto** delle previsioni del decreto legislativo n. 8 del 2021 (modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 158 del 2019), che ha disposto il rinvio di quelle da ripianare nell'esercizio 2021 (per un totale di 421 milioni di euro). Inoltre è previsto a titolo prudenziale uno **stanziamento di euro 100.000.000 (capitolo 0001)**, nell'ipotesi di un eventuale maggior disavanzo derivante dalla gestione 2020.

Alla luce di tali elementi, in mancanza di risultanze definitive sul rendiconto 2019, al fine di assicurare la certezza dei dati di partenza al momento della presentazione del bilancio di previsione 2021-2023, oltre che la corretta compilazione dei relativi allegati, **si chiede al Governo di fornire opportuni chiarimenti sulla corrispondenza** tra previsioni del risultato di amministrazione nel rendiconto 2019 (nel testo da sottoporre a parifica) e quelle del disegno di legge n. 961 relativo al bilancio di previsione 2021 - 2023.